

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1740 DEL 20/10/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA VALENTINA BERTOLDO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1748/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 50346 del 13 giugno 2023 la sig.ra Valentina BERTOLDO, dipendente a tempo indeterminato in qualità di infermiera, in servizio all'unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Santorso con rapporto di lavoro a tempo parziale su tre giorni la settimana, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego;
- risulta che la dipendente è stata assunta presso questa Azienda a decorrere dal 18 luglio 2011 e che alla data di presentazione delle dimissioni ha pertanto maturato una complessiva anzianità di servizio a tempo indeterminato superiore a dieci anni, che - in coerenza alle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro sotto richiamato - comporta un obbligo di preavviso di dimissioni di almeno due mesi;
- con nota prot n. 56826 del 4 luglio 2023 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha richiamato l'obbligo di preavviso minimo lavorato contrattualmente previsto e ha invitato la dipendente a programmare inoltre i congedi contrattualmente spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, la dipendente è stata invitata conseguentemente a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 7 dicembre 2023;
- con nota n. 57763 di protocollo del 5 luglio 2023 la dipendente ha tuttavia chiesto di anticipare la data delle dimissioni al 16 ottobre 2023.

Considerato che:

- l'articolo 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 prevede per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a dieci anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno due mesi; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- nel caso di lavoratore con rapporto a tempo parziale e orario settimanale di presenza distribuito soltanto su alcune giornate (articolazione oraria c.d. "verticale"), il preavviso è conteggiato con riguardo ai giorni di presenza prevista dal contratto individuale di lavoro ricadenti all'interno del periodo di preavviso complessivamente considerato;
- tenuto conto dell'articolazione dell'orario della dipendente su tre giorni la settimana, nel periodo di preavviso (dal 16 giugno al 15 agosto 2023), la dipendente deve pertanto ventisei giorni lavorati;
- la verifica dei cartellini di presenza del periodo di interesse evidenzia il rispetto degli obblighi contrattuali di preavviso lavorato;
- nel confermare la propria volontà di cessazione del rapporto di lavoro al 16 ottobre 2023, la dipendente ha peraltro indicato una data di cessazione del rapporto incompatibile con la completa programmazione dei congedi contrattuali spettanti;
- si richiama al riguardo l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), che - alla luce dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016 - impone il divieto della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro laddove la cessazione del rapporto di lavoro dipende da una scelta unilaterale del lavoratore che non consente al datore di lavoro di disporre di congrui tempi per la programmazione dell'effettiva fruizione delle eventuali ferie, permessi e riposi contrattualmente spettanti.

Visti e richiamati:

- l'articolo 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente Valentina BERTOLDO a decorrere dal 16 ottobre 2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 15 ottobre 2023) rassegnate nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego della dipendente Valentina BERTOLDO in qualità di infermiera a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 ottobre 2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 15 ottobre 2023), rassegnate nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto;
2. di precisare che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.